

Verbale di confronto del 05/03/2020

In materia di misure di tutela del personale dipendente del CNR e altre disposizioni collegate al contenimento dell'emergenza corona virus

Vista la straordinarietà e temporaneità dell'emergenza epidemiologica, il CNR al fine di contenere l'emergenza sanitaria del CORONAVIRUS autorizza - temporaneamente e su richiesta - il lavoro agile di cui al DPCM 25 febbraio 2020 (rif. LEGGE 22 maggio 2017, n. 81). Il CNR, nell'ambito delle finalità sopra evidenziate, favorisce tra le diverse opzioni di lavoro agile lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il proprio domicilio, quale modalità più idonea a garantire il benessere e la salute del lavoratore e, pertanto, atta a prevenire e/o contenere la diffusione del contagio.

I datori di lavoro dovranno comunque prevedere adeguati periodi di riposo del lavoratore al fine di salvaguardare l'idoneità psicofisica degli stessi.

Considerato il carattere straordinario dell'emergenza, i lavoratori in regime di lavoro agile, di cui in precedenza, dovranno svolgere la propria prestazione lavorativa di 7 ore e 12 minuti tra ore le 08:00 e le ore 19:00, in relazione alle disposizioni concordate con il proprio datore di lavoro.

I lavoratori in regime di part-time, che faranno ricorso al lavoro agile, dovranno prestare la propria attività lavorativa proporzionalmente alle 7 ore e 12 minuti.

Fermo restando l'invito dell'Amministrazione a prediligere il lavoro presso il proprio domicilio, il lavoratore potrà svolgere la propria attività lavorativa anche eventualmente in altro luogo così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro agile, tenendo presente le prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228>).

Per quanto precedentemente evidenziato, il CNR conferma l'utilizzo del codice **covid19** nei sistemi di rilevazione e certificazione degli attestati di presenza fino al 15 marzo 2020.

Tale codice è atto ad individuare la straordinaria e temporanea modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nel periodo di riferimento, e dovrà essere utilizzato per la compilazione periodica degli attestati di presenza da parte degli Istituti/Strutture CNR.

In relazione alla specificità della singola struttura/istituto, i Direttori/Dirigenti/Responsabili hanno il compito di valutare le richieste di lavoro agile dei dipendenti definendo le misure e gli strumenti, anche informatici, atti all'espletamento delle attività garantendo i servizi collegati al funzionamento delle strutture da loro dirette. Ogni ipotesi di diniego da parte del Direttore dovrà essere adeguatamente e formalmente motivata.



Al personale collocato in COVID19 non è attribuito il buono pasto né potrà svolgere lavoro straordinario né lavoro in regime di turnazione.

Rimane salvo il diritto dei dipendenti di avvalersi degli istituti giuridici previsti dalla normativa vigente, anche di natura contrattuale, per l'assenza dal servizio (ferie, legge 104, permessi per particolari motivi personali, etc.).

Relativamente ai lavoratori in regime contrattuale di telelavoro si conferma che, in via temporanea e straordinaria e fino al 15 marzo 2020, è sospeso l'obbligo periodico di rientro presso la sede di lavoro dando apposita comunicazione al datore di lavoro con utilizzazione, nelle giornate di mancato rientro, del codice covid-19.

Vista la straordinarietà della situazione, il CNR raccomanda ai Direttori/Dirigenti/Responsabili di valutare attentamente la possibilità di limitare le attività dei lavoratori autonomi e degli assegnisti di ricerca all'interno delle strutture dell'Ente. Fino al 15 marzo 2020 l'accesso alle sedi e alle strutture del CNR non è consentito a: studenti, tesisti, dottorandi, tirocinanti, stagisti e personale esterno al CNR. E' fatto salvo l'accesso del personale delle ditte titolari di contratti di pulizia, vigilanza, ristorazione e manutenzioni ordinarie.

In base all'art. 1 del DPCM 04 marzo 2020 il CNR sospende i congressi, i convegni, le manifestazioni, gli eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prescritta dalla normativa. La presente misura è obbligatoria fino al 03 aprile 2020.

Sono altresì sospesi i corsi di formazione attiva nonché la partecipazione ai corsi di formazione passiva ferme in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza con modalità telematiche fino al 03 aprile 2020.

Il CNR raccomanda ai Direttori/Dirigenti/Responsabili di valutare attentamente lo svolgimento di missioni dei propri dipendenti limitandole a quelle strettamente necessarie e indifferibili nel rigoroso rispetto dell'emergenza atta prevenire e/o contenere la diffusione del contagio.

Il CNR stabilisce che lo svolgimento delle prove concorsuali già calendarizzate, nonché le riunioni delle commissioni in essere, sono rinviate a una data successiva al 03 aprile, fatte salve le riunioni telematiche.

L'attivazione dei tirocini formativi preordinati all'assunzione delle categorie protette è posticipata a data successiva al 03 aprile 2020.

Il CNR, in conformità con il DPCM e con i provvedimenti di istruzione scolastica di ogni ordine e grado, sospende tutte le attività con le istituzioni scolastiche di cui sopra fino all'adozione di ulteriori atti governativi in materia.



